

ADEMPIMENTI

L'acconto Iva 2017

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **27 dicembre** i contribuenti soggetti Iva dovranno effettuare l'ultimo pagamento dell'anno, **l'acconto Iva 2017**.

I metodi alternativi per la determinazione dell'acconto sono **tre**:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni. L'aconto così determinato poi potrà essere **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2018), per il **quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2018), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2017 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2018).

Metodo storico

La determinazione dell'aconto Iva con l'utilizzo del **metodo storico** prevede che l'aconto da versare sia pari all'**88%** del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

- per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2016** (che per i soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2016);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all'[**articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972**](#) la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2016**;
- per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2016**;

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione	Modello Iva 2017
Mensile	VH12
Mensile posticipato	VH12
Trimestrale speciale	VH12
Trimestrale	VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella [**risoluzione 157/E/2004**](#) per la determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

- **gli interessi dell'1%** applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- **l'eventuale adeguamento** agli studi di settore o parametri per l'anno di riferimento.

Nel caso **in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all'anno 2016 con un importo a credito** (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un'eventuale obbligo di versamento dell'acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall'eventuale saldo a debito senza considerare l'acconto versato (ovvero l'importo effettivamente dovuto per il 2016), **pari alla differenza tra l'acconto versato, indicato nel rigo VH13, e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.**

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il **metodo previsionale**, che consiste nel commisurare l'aconto sulla base del **dato previsionale 2017, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso.**

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che **a consuntivo l'aconto versato per il 2017 non risulti inferiore all'88%** di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018).

Metodo delle operazioni effettuate

L'ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell'aconto Iva dovuto è quello delle operazioni effettuate con il quale l'Iva dovuta in acconto è pari al **100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.**

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'aconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'[**articolo 6 del D.P.R. 633/1972**](#) facendo riferimento al periodo **1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).**

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2017 o 1.10 – 20.12.2017), il cui **risultato a debito dovrà essere versato interamente**.

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2016:

- passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2016 (modello Iva 2017);
- passaggio da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Infine, **sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva** i soggetti che presentano:

- una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017);
- un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- la cessazione dell'attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- l'inizio dell'attività nel corso del 2017;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017 con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti che applicano il regime forfetario *ex 398/1991*;

Il versamento dell'acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti **codici tributo**: **“6013”** per i contribuenti mensili e **“6035”** per quelli trimestrali. L'anno di riferimento da indicare è il **“2017”**.

L'ammontare dell'acconto, unitamente all'indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al **rigo VH13 del modello Iva 2018**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)